

## **Informativa ai sensi dell'Articolo 15 del Regolamento sulle Operazioni di finanziamento tramite titoli**

### **1. Presentazione**

Avete ricevuto la presente Informativa poiché avete stipulato o esiste la possibilità che stipulerete con noi uno o più contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale che prevedono un diritto d'uso (congiuntamente, "**Contratti di garanzia finanziaria**").

La presente Informativa è stata predisposta in conformità all'Articolo 15 del Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli per informarvi dei rischi e delle conseguenze generali che può comportare il consenso al diritto d'uso di una garanzia finanziaria in conformità con un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale oppure la conclusione di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale ("**Rischi e conseguenze del riutilizzo**"). Le informazioni da voi richieste ai sensi dell'Articolo 15 del Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli si riferiscono esclusivamente ai Rischi e alle conseguenze del riutilizzo; la presente Informativa non prende pertanto in considerazione altri rischi o conseguenze derivanti da circostanze specifiche o dai termini di Operazioni particolari.

La presente Informativa non è, e non dovrebbe essere, presa come riferimento per consulenze di tipo legale, finanziario, fiscale, contabile o altrimenti. Fatto salvo ove espressamente concordato altrimenti per iscritto, non forniamo alcuna consulenza di tipo legale, finanziario, fiscale, contabile o altrimenti e vi invitiamo a rivolgervi ai vostri consulenti in merito alla possibilità di fornire il consenso in relazione a un diritto di utilizzo di garanzia finanziaria ai sensi di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale o in merito alla possibilità di stipulare un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, ivi compreso l'impatto sull'azienda, e i requisiti e le conseguenze relativi al perfezionamento di qualsiasi Operazione.

L'Appendice 2 riporta un elenco indicativo (ma non esaustivo) dei tipi di contratto che possono costituire Contratti di garanzia finanziaria.

L'Appendice 3 definisce le informative alternative applicabili a (1) broker-dealer o futures commission merchant statunitensi o (2) una banca o una filiale statunitense o un'agenzia di una banca non statunitense.

Nella presente Informativa:

- “noi”, “nostro/a/i/e”, “il/la/i/le nostro/a/i/e” e “ci” fanno riferimento all’estensore della presente Informativa che può effettuare Operazioni con voi (o, qualora agiamo per conto di un altro soggetto, anche nel caso in cui tale soggetto sia una affiliata, tale soggetto);
- “voi”, “vostro/a/i/e” e “il/la/i/le vostro/a/i/e” fanno riferimento a ognuno dei soggetti a cui la presente Informativa è consegnata o destinata in relazione alla stipula, alla prosecuzione, all’esecuzione o alla negoziazione delle condizioni delle Operazioni poste in essere con noi (oppure, qualora agiate per conto di altri soggetti, ciascuno di tali soggetti);
- “diritto d’uso” significa qualsiasi diritto di utilizzare a nome nostro e per conto nostro o per conto di un’altra controparte, strumenti finanziari ricevuti da noi tramite garanzia finanziaria ai sensi di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale tra voi e noi;
- “Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli” indica il Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e sul riutilizzo e le modifiche nonché il Regolamento (UE) n. 648/2012 (e successive modifiche);
- “Operazione” significa un’operazione stipulata, eseguita o convenuta tra voi e noi ai sensi della quale avete concordato di fornire strumenti finanziari quale garanzia finanziaria, ai sensi di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale o di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà;
- “strumenti finanziari”, “contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale” e “contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà” assumono il significato conferito a detti termini dal Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli. Tali termini sono definiti nell’Appendice 1 per riferimento.

## **2. Rischi e conseguenze del riutilizzo**

- a) Qualora ci forniate strumenti finanziari da utilizzare ai sensi di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o qualora noi esercitiamo un diritto d’uso in relazione a qualsiasi strumento finanziario fornitoci tramite garanzia finanziaria conformemente a un contratto di garanzia finanziaria

con costituzione di garanzia reale che prevede un diritto d'uso, richiamiamo la vostra attenzione sui seguenti Rischi e conseguenze del riutilizzo:<sup>1</sup>

- i. i vostri diritti, ivi inclusi i diritti proprietari, in relazione a tali strumenti finanziari saranno sostituiti da un'obbligazione contrattuale non garantita per la consegna di strumenti finanziari equivalenti soggetti alle condizioni del relativo Contratto di garanzia finanziaria;
- ii. tali strumenti finanziari non saranno detenuti da noi in conformità alle norme sulle attività dei clienti, e, qualora abbiano beneficiato di qualsiasi diritto di protezione delle attività dei clienti, tali diritti di protezione non saranno applicati (per esempio, gli strumenti finanziari non saranno separati dalle nostre attività e non saranno soggetti a trust);
- iii. in caso di insolvenza o default da parte nostra ai sensi del relativo contratto, la vostra richiesta di strumenti finanziari equivalenti non sarà garantita e sarà soggetta ai termini del relativo Contratto di garanzia finanziaria e alla legge applicabile; pertanto non potrete ricevere tali strumenti finanziari equivalenti né recuperare l'intero valore degli strumenti finanziari (sebbene la vostra esposizione possa essere ridotta nella misura in cui le vostre passività possano essere compensate o ridotte o revocate in relazione al nostro obbligo di consegnarvi strumenti finanziari equivalenti);
- iv. nel caso in cui un'autorità di risoluzione eserciti i propri poteri ai sensi di qualsiasi regime di risoluzione relativo a noi, qualsiasi vostro diritto ad agire nei nostri confronti, come cessare il nostro contratto, può essere soggetto a sospensione da parte dell'autorità di risoluzione competente e:
  - a) la vostra richiesta di strumenti finanziari equivalenti può essere ridotta (in tutto o in parte) o convertita in capitale; o
  - b) un trasferimento di attività o passività potrà comportare una richiesta da parte vostra, o una richiesta da parte nostra, di essere trasferiti ad entità differenti

---

<sup>1</sup> Come menzionato in precedenza, l'Appendice 3 stabilisce i rischi e le conseguenze derivanti dal riutilizzo di strumenti finanziari da parte di un broker-dealer statunitense, di un futures commission merchant statunitense, oppure di una banca o di una filiale statunitense o di un'agenzia di una banca non statunitense.

benché possiate essere tutelati nella misura in cui l'esercizio di tali poteri di risoluzione sia limitato dalla disponibilità di diritti di compensazione o ricalcolo;

- v. in seguito alla rinuncia da parte vostra agli interessi proprietari in tali strumenti finanziari non potrete esercitare diritti di voto, consenso o diritto simile connessi agli strumenti finanziari, e anche se abbiamo concordato di esercitare voti, consensi o diritti simili connessi a qualsiasi strumento finanziario equivalente in conformità alle istruzioni da voi impartite o qualora il relativo Contratto di garanzia finanziaria vi consenta di notificarci che l'equivalente degli strumenti finanziari da consegnarvi dovrebbe riflettere le vostre istruzioni in relazione a tale voto, consenso o esercizio di diritti, nell'eventualità in cui non deteniamo e non siamo in grado di ottenere prontamente strumenti finanziari equivalenti, potremmo non essere in grado di agire conformemente (fatta salva qualsiasi altra soluzione eventualmente concordata tra le parti);
- vi. qualora non fossimo in grado di ottenere prontamente strumenti finanziari equivalenti da consegnarvi al momento richiesto: potreste non essere in grado di adempiere ai vostri obblighi di regolamento ai sensi di un'operazione di hedging o di altro tipo stipulata in relazione a tali strumenti finanziari; una controparte, uno scambio o un altro soggetto potrebbe esercitare il diritto di acquisto dei relativi strumenti finanziari; e potreste non essere in grado di esercitare diritti o di intraprendere altre azioni in relazione a tali strumenti finanziari;
- vii. fatto salvo qualsiasi contratto espresso tra voi e noi, non avremo alcun obbligo di informarvi in merito a eventi o azioni aziendali in relazione a tali strumenti finanziari;
- viii. non avrete diritto a dividendi, coupon o altro pagamento, interesse o diritto (ivi inclusi titoli o proprietà maturati od offerti in qualsiasi momento) dovuti in relazione a tali strumenti finanziari, benché le condizioni espresse del relativo Contratto di garanzia finanziaria o dell'Operazione possano darvi titolo a riscuotere o avere diritto a un pagamento in riferimento a tale dividendo, coupon o altro pagamento (un "pagamento prodotto");
- ix. la disposizione di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, il nostro esercizio di un diritto d'uso in riferimento a qualsiasi garanzia finanziaria che ci fornirete e la nostra consegna a voi di strumenti finanziari equivalenti può comportare conseguenze fiscali diverse da

quelle altrimenti applicabili in relazione alla detenzione da parte vostra o nostra per conto vostro di tali strumenti finanziari;

- x. qualora riscuotiate o abbiate diritto a riscuotere un pagamento prodotto (manufactured payment), il trattamento fiscale applicato potrà differire da quello applicabile in riferimento al dividendo, coupon o altro pagamento originale in relazione a tali strumenti finanziari.
- b. In caso di servizi di clearing (sia direttamente come membro di clearing sia altrimenti), vi segnaliamo i seguenti Rischi e conseguenze del riutilizzo:
- i. qualora fossimo dichiarati inadempienti da una controparte centrale UE (“**CCP UE**”), la “**CCP UE**” cercherà di trasferire (“**portare**”) le vostre operazioni e attività a un altro clearing broker o, in caso ciò non sia possibile, la CCP UE cesserà le operazioni;
  - ii. qualora altre parti della struttura di struttura di clearing fossero inadempienti (per esempio, una controparte centrale, un curatore, un agente di regolamento o un clearing broker da noi commissionato) non potrete riavere tutte le vostre attività e i vostri diritti potranno variare in base alla legge nazionale in cui la parte è costituita (non necessariamente la legge inglese) e alle tutele specifiche che tale parte ha attuato;
  - iii. in alcuni casi, una controparte centrale può beneficiare di una legislazione ai sensi della quale eventuali azioni rientranti nelle rispettive norme sull’inadempienza in relazione a un membro di compensazione inadempiente (per esempio, portare operazioni e relative attività) non siano soggette alla relativa legge sull’insolvenza.

## Appendice 1

Termini definiti ai fini del Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli:

“**strumento finanziario**” indica gli strumenti definiti nella Sezione C dell’Allegato I alla Direttiva 2014/65/UE sui mercati negli strumenti finanziari, e include a titolo non esaustivo:

- 1) titoli trasferibili;
- 2) strumenti per i mercati monetari;
- 3) quote in organismi di investimento collettivo.

“**contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà**” indica un contratto, compresi i contratti di riacquisto, ai sensi del quale un fornitore di garanzie finanziarie trasferisce il pieno titolo di proprietà della garanzia finanziaria a un destinatario di garanzia finanziaria allo scopo di garantire o altrimenti coprire l’esecuzione dei relativi obblighi finanziari.

“**contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale**” indica un contratto ai sensi del quale un fornitore di garanzia finanziaria fornisce una garanzia finanziaria tramite una garanzia reale a favore di, o a, un destinatario di garanzia finanziaria, e ai sensi del quale la piena titolarità della garanzia finanziaria rimanga in capo al fornitore di garanzia finanziaria nel momento in cui viene stabilito il diritto del titolo.

## Appendice 2

Di seguito riportiamo alcuni esempi delle tipologie di contratto a cui si applica la presente Informativa. Tali esempi sono esclusivamente a fini illustrativi e non dovrebbero essere presi come riferimento per la determinazione legale della caratterizzazione di ogni singolo contratto. Il fatto che un contratto rientri nella definizione Contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà sottostante non ne preclude la caratterizzazione quale Contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale con un diritto d'uso e viceversa. Inoltre, la caratterizzazione di un contratto può variare a seconda che sia conforme alla legge statunitense o alla legge europea.

Contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà

Tali contratti possono comprendere senza limitazione:

- Overseas Securities Lender's Agreement (Contratto del prestatore di titoli estero)
- Global Master Securities Lending Agreement (Contratto quadro globale di prestito titoli)
- Global Master Repurchase Agreement (Contratto quadro globale di riacquisto)
- Master Repurchase Agreement SIFMA (Contratto quadro di riacquisto SIFMA)
- Un ISDA Master Agreement che incorpori un Credit Support Annex ISDA ai sensi della legge inglese
- Un Addendum ISDA/FIA sui Derivati OTC compensati dai clienti che danno luogo a contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà e in particolare sono stipulati in relazione a un ISDA Master Agreement regolato dalla legge inglese che comprende i Termini sulle garanzie finanziarie dei CSA ai sensi della legge inglese come definito dal relativo Appendice 1, o quando stipulato in relazione al contratto di client clearing FIA.
- Master Gilt Edged Stock Lending Agreement (Contratto quadro di prestito titoli sicuri)
- Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (Contratto quadro di prestito titoli a capitale netto e interessi fissi)
- Contratti di Prime brokerage che danno luogo a contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà
- Contratti FIA di client clearing per scambio negoziato e altri derivati compensati che danno luogo a contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà

- Modulo FIA di clearing che dà luogo a contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà
- Qualsiasi contratto su misura che conceda garanzie tramite il trasferimento di titoli alla parte garantita

Contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale che preveda un diritto d'uso

Tali contratti possono comprendere senza limitazione:

- Un ISDA Master Agreement che integri un CSA ISDA ai sensi della legge dello stato di New York
- Un Addendum ISDA/FIA sui Derivati OTC compensati dai clienti che danno luogo a contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale e in particolare sono stipulati in relazione a un ISDA Master Agreement regolato dalla legge dello stato di New York che comprende i Termini sulle garanzie collaterali dei CSA ai sensi della legge dello stato di New York come definito dal relativo Appendice 2, o quando stipulato in relazione al contratto di client clearing FIA.
- Un ISDA Master Agreement in riferimento a cui un Credit Support Deed ISDA ai sensi della legge inglese incorpori un diritto d'uso di un documento di supporto del credito
- Contratti di Prime brokerage che danno luogo alla costituzione di una garanzia per strumenti finanziari
- Contratti FIA di client clearing per scambio negoziato e altri derivati compensati che prevedono la costituzione di una garanzia su strumenti finanziari
- Un Modulo di compensazione FIA che dà luogo alla costituzione di una garanzia per strumenti finanziari
- Garanzie in relazione alla documentazione di "Margin Loan" e relativi contratti di custodia
- Master Securities Lending Agreement SIFMA (Contratto quadro di prestito titoli) (questo contratto è generalmente un contratto di garanzia finanziaria in riferimento alla garanzia finanziaria offerta al prestatore; il prestatario acquisisce il titolo dei titoli prestati)

- Qualsiasi contratto di garanzia che costituisca una garanzia in riferimento a strumenti finanziari con diritti di reimpiego o di un diritto d'uso sugli strumenti finanziari a favore della parte garantita

### Appendice 3

#### **BROKER-DEALER STATUNITENSE, FUTURES COMMISSION MERCHANT STATUNITENSE o BANCA STATUNITENSE:**

La presente Appendice descrive i Rischi e conseguenze del riutilizzo che potrebbero derivare da Contratti di garanzia con una banca costituita in conformità alla legge federale o statale degli Stati Uniti, una filiale o un'agenzia statunitense di una banca non statunitense (qualsivoglia banca, filiale o agenzia, l'“**organizzazione bancaria statunitense**”), un'entità statunitense registrata come broker-dealer presso la U.S. Securities and Exchange Commission (“**broker-dealer**”), o un'entità statunitense registrata come futures commission merchant presso la Commodity Futures Trading Commission (“**FCM**”). Un'entità statunitense individuale può operare, ed essere disciplinata, sia come broker-dealer sia come FCM, pur rimanendo soggetta a requisiti normativi separati applicabili alle proprie attività separate.

La legge statunitense distingue tra strumenti finanziari consegnati a un broker-dealer o una FCM e considerati come patrimonio della clientela (il “**Patrimonio della clientela**”), strumenti finanziari detenuti da un'organizzazione bancaria statunitense in un trust o con intestazione fiduciaria (“**Attività in custodia**”), e strumenti finanziari consegnati o dati in pegno a un'organizzazione bancaria statunitense, broker-dealer, o FCM quale mandante (diverso dal cliente) (“**Patrimonio diverso dal patrimonio della clientela**”). Il Patrimonio della clientela detenuto da un broker-dealer o una FCM è soggetto ai requisiti di separazione obbligatori previsti, rispettivamente, dalla SEC e dalla CFTC, e ai regimi speciali per insolvenza in virtù dei quali i patrimoni separati, ossia, il Patrimonio della clientela e la liquidità necessaria per i conti separati, vengono distribuiti ai clienti. Le attività in custodia detenute da un'organizzazione bancaria statunitense sono solitamente separate per conti o clienti specifici, mentre, in altri casi, i broker-dealer e le FCM possono separare il Patrimonio della clientela su base collettiva per tutti i clienti.

Gli strumenti finanziari detenuti in un conto titoli presso un broker-dealer o consegnati a una FCM quale margine (o “garanzia di buona esecuzione”) per un contratto derivato compensato costituiscono solitamente il Patrimonio della clientela, mentre i titoli consegnatici ai sensi di un contratto di prestito o di riacquisto titoli non rientrano di norma nel Patrimonio della clientela. Nel caso del Patrimonio della clientela ricevuto in veste di broker-dealer, quando convenite separatamente di prestarci strumenti finanziari in virtù di un contratto di prestito di titoli, o di venderci gli strumenti finanziari ai sensi di un contratto di riacquisto, gli strumenti finanziari sono rimossi dal vostro conto e non godono più della tutela clienti. Qualsiasi strumento finanziario consegnatici in virtù delle suddette operazioni rientrerà tra il Patrimonio diverso dal patrimonio della clientela. ***In caso di dubbi circa l'appartenenza o meno al Patrimonio della clientela di uno strumento finanziario datoci in pegno o consegnatici, vi invitiamo a chiedere la consulenza di un legale.***

Nel caso del Patrimonio della clientela ricevuto in veste di FCM in relazione a operazioni disciplinate dalla CFTC, solitamente, possiamo utilizzare il suddetto Patrimonio solo per fissare, garantire o tutelare tali operazioni. In altri termini, possiamo trasferire il patrimonio a conti separati o garantiti da noi accesi presso banche, centrali di compensazione e intermediari di compensazione che riconoscono, per mezzo di regole o accordi scritti, che il Patrimonio della clientela è di proprietà dei clienti della FCM e che può essere utilizzato unicamente per fissare, garantire o tutelare le operazioni dei clienti. Inoltre, in conformità ai contratti di riacquisto, una FCM può sostituire il Patrimonio della clientela separato, soggetto ai regolamenti estremamente severi della CFTC, compreso il requisito secondo cui tale sostituzione avviene per mezzo di una “consegna dietro consegna”, e il valore di mercato dei titoli sostituiti è almeno pari a quello del Patrimonio della clientela sostituito. Quando i patrimoni separati risultano essere insufficienti per soddisfare pienamente le pretese dei clienti, questi ultimi continuano ad avere una pretesa nei confronti del patrimonio di proprietà della FCM.

Nel caso del Patrimonio della clientela ricevuto in veste di broker-dealer in relazione alle operazioni disciplinate dalla SEC, in linea generale, utilizziamo detto Patrimonio solo con il vostro consenso e nel rispetto dei limiti di utilizzo fissati per regolamento sia per il conto (sulla base dell'importo delle vostre obbligazioni nei nostri confronti) sia per tutti i clienti (sulla base dell'importo di tutte le obbligazioni dei clienti nei nostri confronti). La SEC impone che i broker-dealer eseguano una valutazione giornaliera del Patrimonio della clientela (comprese le relative obbligazioni dei clienti) e mantenga in regime di separazione il Patrimonio della clientela o la liquidità o altre attività di qualità elevata affinché il valore del patrimonio separato sia sempre superiore al valore complessivo del Patrimonio della clientela, al netto delle obbligazioni dei clienti nei confronti del broker-dealer. Inoltre, quando i patrimoni separati risultano essere insufficienti per soddisfare pienamente le pretese dei clienti, questi ultimi continuano ad avere una pretesa nei confronti del patrimonio di proprietà del broker-dealer.

Fatto salvo il punto (b) del paragrafo 2 dell'articolo 15 del Securities Financing Transactions Regulation, quando utilizzato, il Patrimonio della clientela continua a essere incluso nel vostro estratto conto con lo status di Patrimonio della clientela. Inoltre, potremmo non segnalarvi quali strumenti finanziari sono stati utilizzati.

Quando agiamo in qualità di broker-dealer o FCM, l'esercizio del nostro diritto di utilizzare il Patrimonio della clientela non ha alcun impatto sulla natura del vostro diritto di proprietà degli strumenti finanziari né sui vostri diritti in qualità di cliente in caso di insolvenza da parte nostra. L'importo della vostra pretesa di cliente in una procedura di insolvenza di un broker-dealer o una FCM rappresenta una funzione del valore del patrimonio detenuto nel vostro conto e delle vostre obbligazioni, ove presenti, nei nostri confronti. In una procedura di insolvenza broker-dealer o FCM, solitamente, tutti i clienti ricevono la stessa quota

proporzionale delle loro pretese sulla base del Patrimonio della clientela (e della liquidità del cliente), indipendentemente dal fatto che i loro strumenti finanziari siano utilizzabili o siano stati utilizzati dal broker-dealer o dalla FCM. (In caso di insolvenza di una FCM, i clienti vengono suddivisi in classi di conto diverse in base al tipo di prodotto, e i recuperi possono variare in base a dette classi di conto. I clienti appartenenti alla stessa classe di conto ricevono la stessa quota proporzionale di tutte le pretese dei clienti inclusi in tale classe.)

Nel caso dell'insolvenza di un'organizzazione bancaria statunitense, le Attività in custodia sono solitamente restituite ai loro proprietari nella misura in cui tali attività sono disponibili per la distribuzione. Il vostro consenso all'utilizzo da parte nostra dei vostri strumenti finanziari potrebbe impedire che tali attività siano considerate Attività in custodia e potrebbe mettere a rischio il vostro diritto a ottenerne la restituzione qualora fossimo insolventi.

I Contratti di garanzia relativi al Patrimonio diverso dal patrimonio della clientela possono essere di diverse tipologie con caratteristiche giuridiche e conseguenze pratiche differenti. Solitamente, un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà conferisce unicamente un diritto del creditore alla restituzione dei propri strumenti finanziari. Nell'ambito di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, in alcuni casi, è possibile conservare il diritto di proprietà degli strumenti finanziari consegnati quale garanzia reale, ma il diritto di proprietà (ove presente) può essere soggetto a diritti superiori dei nostri creditori o di un soggetto a cui abbiamo trasferito gli strumenti finanziari. Inoltre, qualora fossimo insolventi, è possibile che il vostro diritto di proprietà vada perso se impossibilitati a identificare la vostra titolarità separatamente dalle altre nostre attività. Inoltre, l'utilizzo, da parte nostra, dei vostri strumenti finanziari potrebbe mettere a rischio la vostra capacità di identificazione.

La presente Appendice non è finalizzata a fornire una descrizione completa dei Contratti di garanzia finanziaria ai sensi della legge statunitense o del sistema di protezione del cliente degli Stati Uniti e, pertanto, non deve essere utilizzata come base per tale fine.

Le Sezioni 2(a)(i)-(v) dell'Informativa non si applicano a broker-dealer statunitensi, FCM statunitensi o organizzazioni bancarie statunitensi. Infatti, quando riceviamo gli strumenti finanziari in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o quando esercitiamo un diritto di utilizzo di qualsivoglia strumento finanziario fornitoci tramite garanzia reale nell'ambito di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale contenente un diritto di utilizzo, è necessario tenere presente i seguenti Rischi e conseguenze del riutilizzo:

Rischi relativi agli strumenti finanziari che sono Patrimonio della clientela

Quando agiamo da broker-dealer o FCM statunitense e i vostri strumenti finanziari rappresentano il Patrimonio della clientela, siamo autorizzati a utilizzare i vostri strumenti

finanziari (i) per fissare un margine per i prodotti disciplinati dalla CFTC presso un istituto di compensazione o altro intermediario, e (ii) laddove altrimenti consentito nei limiti specificati dalle disposizioni statunitensi per la protezione del cliente degli Stati Uniti. Quando utilizziamo il vostro Patrimonio della clientela, in base al regolamento statunitense applicabile, detto patrimonio potrebbe non essere detenuto in regime di separazione o trust, anche se continuiamo a fornire indicazioni sul vostro estratto conto, indicando lo status di Patrimonio della clientela. A seguito dell'utilizzo, da parte nostra, del vostro Patrimonio della clientela, tale patrimonio risulta soggetto ai Rischi e conseguenze del riutilizzo elencati nelle Sezioni 2(a)(vi)-(x) dell'Informativa. Inoltre, in caso di fornitura di servizi di compensazione (direttamente come membro compensatore o altro), il Patrimonio della clientela è soggetto ai Rischi e conseguenze del riutilizzo elencati nella Sezione 2(b) dell'Informativa.

Inoltre, a seguito dell'utilizzo, da parte nostra, di detti strumenti finanziari (compresi, in alcuni casi, la cessazione del vostro diritto di proprietà in tali strumenti finanziari), o della mancata consegna degli strumenti finanziari da parte di terzi, potreste non essere autorizzati a esercitare i diritti di voto, approvazione o simili incorporati negli strumenti finanziari e, pur avendo convenuto di esercitare i diritti di voto, approvazione o simili incorporati in strumenti finanziari equivalenti in conformità alle vostre istruzioni, o il relativo Contratto di garanzia finanziaria vi autorizza a informarci che gli strumenti finanziari equivalenti che dobbiamo consegnarvi devono rispettare le vostre istruzioni relative all'oggetto del voto, approvazione o esercizio dei diritti, qualora non detenessimo o non fossimo in grado di ottenere tempestivamente strumenti finanziari equivalenti, potremmo non essere in grado di rispettare le relative istruzioni (fatto salvo ogni altro rimedio concordato tra le parti).

Tuttavia, il nostro diritto a utilizzare il Patrimonio della clientela e il nostro utilizzo effettivo di quest'ultimo non presenta Rischi e conseguenze del riutilizzo relativi all'insolvenza. Infatti, come indicato in precedenza, in caso di insolvenza da parte nostra, la vostra pretesa nei confronti del Patrimonio della clientela sarebbe calcolata secondo una formula che non considera l'utilizzo del patrimonio da parte nostra.

Qualora un curatore fallimentare, un conservatore o qualsiasi altro soggetto deputato alla gestione dell'insolvenza esercita i suoi poteri in un regime di insolvenza nei nostri confronti, qualsiasi diritto di intraprendere un'azione legale nei nostri confronti, tale da far cessare il nostro accordo, potrebbe essere sospeso dall'autorità competente e il trasferimento delle attività e delle passività potrebbe comportare il trasferimento della vostra pretesa nei nostri confronti, o della nostra pretesa nei vostri confronti, a entità diverse. Tuttavia, questo rischio è presente indipendentemente dal fatto che abbiamo utilizzato i vostri strumenti finanziari o che voi abbiate consentito al loro utilizzo.

Rischi relativi agli strumenti finanziari diversi dal Patrimonio della clientela

Il Patrimonio diverso dal patrimonio della clientela non è tutelato dalle disposizioni statunitensi per la protezione del cliente che si applicano invece al Patrimonio della clientela. Quando agiamo da broker-dealer o FCM statunitensi e i vostri strumenti finanziari costituiscono un Patrimonio diverso dal patrimonio della clientela, o quando agiamo da organizzazione bancaria statunitense e ci avete assegnato il diritto di utilizzare i vostri strumenti finanziari, questi ultimi non saranno detenuti in un regime di separazione o trust. I vostri diritti, compresi i diritti di proprietà che potreste aver detenuto in detti strumenti finanziari potrebbero essere sostituiti da un'obbligazione contrattuale (non garantita salvo patto contrario) per la consegna di strumenti finanziari equivalenti soggetta ai termini del Contratto di garanzia finanziaria applicabile. A seguito dell'utilizzo, da parte nostra, del vostro Patrimonio diverso dal patrimonio della clientela, tali patrimoni sono soggetti ai Rischi e conseguenze del riutilizzo elencati nelle Sezioni 2(a)(vi) - (x) dell'Informativa.

Quando agiamo da organizzazione bancaria statunitense, a seguito del vostro consenso ad utilizzare i vostri strumenti finanziari, è possibile che questi ultimi non siano da noi detenuti in conformità alle disposizioni che si applicano alle Attività in custodia, e, qualora beneficino di protezione in quanto Attività in custodia, tali diritti di protezione potrebbero non essere applicabili (per esempio, gli strumenti finanziari non saranno separati dalle nostre attività e non saranno detenuti da un trust).

Inoltre, a seguito dell'utilizzo, da parte nostra, di detti strumenti finanziari (compresi, in alcuni casi, la cessazione del vostro diritto di proprietà in tali strumenti finanziari), o della mancata consegna degli strumenti finanziari da parte di terzi, potreste non essere autorizzati a esercitare i diritti di voto, approvazione o simili incorporati negli strumenti finanziari e, pur avendo convenuto di esercitare i diritti di voto, approvazione o simili incorporati in strumenti finanziari equivalenti in conformità alle vostre istruzioni, o il relativo Contratto di garanzia finanziaria vi autorizza a informarci che gli strumenti finanziari equivalenti che dobbiamo consegnarvi devono rispettare le vostre istruzioni relative all'oggetto del voto, approvazione o esercizio dei diritti, qualora non detenessimo o non fossimo in grado di ottenere tempestivamente strumenti finanziari equivalenti, potremmo non essere in grado di rispettare le relative istruzioni (fatto salvo ogni altro rimedio concordato tra le parti).

In caso di insolvenza da parte nostra, i vostri diritti sugli strumenti finanziari che abbiamo utilizzato potrebbero essere sostituiti da una pretesa generale (non garantita salvo patto contrario) nei nostri confronti per strumenti finanziari equivalenti o per il valore di detti strumenti finanziari, e potreste non ricevere detti strumenti finanziari equivalenti o recuperare l'intero valore degli strumenti finanziari (benché la nostra esposizione possa essere ridotta nella misura in cui vi abbiamo fornito garanzie reali o voi deteniaste delle passività nei nostri confronti che possono essere compensate o risolte sulla base della nostra obbligazione di consegnarvi strumenti finanziari equivalenti). Nella misura in cui conservate un diritto di proprietà in un'attività finanziaria da noi utilizzata, l'utilizzo, da parte nostra, degli strumenti

finanziari, può conferire alle altre parti dei diritti superiori e interferire con la vostra capacità di identificare gli strumenti finanziari al fine di ottenerne la restituzione.

Qualora un curatore fallimentare, un conservatore o qualsiasi altro soggetto deputato alla gestione dell'insolvenza eserciti i suoi poteri in un regime di insolvenza nei nostri confronti, qualsiasi diritto di intraprendere un'azione legale nei nostri confronti, tale da far cessare il nostro accordo, potrebbe essere sospeso dall'autorità competente e il trasferimento delle attività e delle passività potrebbe comportare il trasferimento della vostra pretesa nei nostri confronti, o della nostra pretesa nei vostri confronti, a entità diverse. Tuttavia, questo rischio è presente indipendentemente dal fatto che abbiamo utilizzato i vostri strumenti finanziari o che voi abbiate consentito al loro utilizzo.